

## MOZIONE

### **Modifiche al Regolamento di applicazione della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici – miglioriamo la procedura del risarcimento danni (Art. 66)**

del 15 marzo 2023

- I. All'art. 66 del Regolamento di applicazione della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici è codificata la procedura tesa al risarcimento sancito dall'art. 35 della corrispondente Legge cantonale, ai termini del quale è riconosciuto un equo indennizzo per i danni causati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e agli animali da reddito. Il Consiglio di Stato fissa le modalità per la valutazione del danno e il calcolo del risarcimento.

In particolare, al capoverso 2 dell'art. 66 è stabilito che *“l'Ufficio della caccia e della pesca è competente per i necessari accertamenti. Il richiedente riceve seduta stante copia dell'esito dell'accertamento eseguito con possibilità di formulare osservazioni all'Ufficio della caccia e della pesca nel termine di 5 giorni”*.

In caso di predazioni delle greggi da parte del lupo, interviene dapprima il guardiacaccia (Dipartimento del territorio-DT), il quale redige un rapporto avente per oggetto la constatazione del danno. Successivamente interviene anche il funzionario dell'Ufficio della consulenza agricola (Dipartimento Finanze ed Economia-DFE), che a sua volta redige un altro rapporto di constatazione se gli animali da reddito erano adeguatamente protetti oppure non proteggibili o ancora non protetti.

In virtù del diritto di essere sentito il richiedente deve poter avere accesso seduta stante ad entrambi i rapporti, per cui anche a quello dell'Ufficio della consulenza agricola ed avere la possibilità di formulare delle osservazioni, così come sancito per il rapporto redatto dall'Ufficio della caccia e della pesca.

Stessa cosa dicasi per i risultati delle analisi del DNA.

Il corrispondente articolo del Regolamento di applicazione della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici andrebbe dunque completato con un nuovo capoverso 2bis.

A titolo di esempio, nel Canton Vaud vengono consegnati entrambi i rapporti agli allevatori colpiti.

- II. Il capoverso 4 dell'art. 66 del Regolamento di applicazione della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici prevede che contro le decisioni dell'Ufficio della caccia e della pesca e della Divisione, è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.

Nell'intento di evitare di adire immediatamente le vie giudiziarie (Consiglio di Stato) e conseguentemente sgravare la mole di lavoro delle Autorità giudicanti, mediante il presente atto parlamentare si chiede altresì di introdurre un nuovo capoverso che prevede che *“contro le decisioni dell'Ufficio della caccia e della pesca è dato reclamo entro 15 giorni all'organo che ha emanato la decisione. La procedura di reclamo è gratuita”*, così come già previsto in altre leggi (es. art. 38 LTur)

In questo modo si andrebbe anche ad agevolare la parte richiedente, la quale non si troverebbe a dover investire delle risorse finanziarie, magari inutili e risolvere celermente la vertenza.

- III. Mediante il presente atto parlamentare si chiede altresì, così come avviene in altri Cantoni, di voler pubblicare nella rubrica del sito internet dell'Ufficio della caccia e della pesca, un

opuscolo contenente tutte le informazioni e l'iter procedurale al quale gli agricoltori devono attenersi in caso di predazioni delle greggi da parte del lupo, nonché pubblicare on-line tutti i formulari tesi alla notifica e richiesta di indennizzo, così come i risultati e le conclusioni della ricerca sulla proteggibilità degli alpeggi (o per lo meno consegnare a tutti i gestori dell'alpe le rispettive conclusioni).

### **Per concludere**

Mediante la presente Mozione, si chiede al Consiglio di Stato, di voler attivarsi al più presto per apportare le suddette modifiche al Regolamento di applicazione della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici e pubblicare sul sito internet tutte le informazioni, così come richiesto sopra.

Roberta Soldati  
Berardi - Galeazzi - Schnellmann